PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 12

Lavoro a tempo parziale nel comparto sanità

Gli enti indicati nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale, nel limite massimo del 15 per cento dei posti in organico ad orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento o di responsabilita' operative. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50 per cento dell'orario di lavoro; tale orario e' di norma articolato su cinque giorni settimanali. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilita', previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e con qualsiasi attivita' libero-professionale. Il trattamento economico per rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50 per cento di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50 per cento dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni oltre il proprio normale orario di lavoro, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale. In caso di piu' opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parita', si deve tener conto nell'ordine:

a) del numero e dell'eta' dei componenti il nucleo familiare;

b) delle condizioni di salute del dipendente. La richiesta di passaggio a posti ad orario pieno in caso di piu' domande viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario, se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse. Con separato provvedimento legislativo saranno adottate norme particolari relative al trattamento di previdenza e di quiescenza per il lavoro a tempo parziale.

Versione in vigore dal 12 luglio 1987, non più in vigore dal 10 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271
Titolo	II — Disposizioni relative a singoli comparti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-in-materia-di-pubblico-impiego/art-12-lavoro-a-tempo-parziale-nel-comparto-sanita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it